

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, TALAMONA e CARNESELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

#### Trattamento economico del personale docente e non docente delle scuole private

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che gran parte degli insegnanti continuativamente « sfornati » dalle Università non trova sbocchi nella scuola pubblica e che, per il meccanismo economico della sovrabbondanza dell'offerta di lavoro, è costretta ad impiegarsi in scuole private spesso a livelli retributivi di gran lunga inferiori a quelli previsti — a fronte di uguali prestazioni — nella scuola pubblica. Analogo discorso, in tempi di grave crisi occupazionale, vale anche per il personale non docente.

Appare necessario quindi intervenire nel meccanismo di mercato al fine di assicurare ai dipendenti quel diritto ad una retribuzione sufficiente che l'articolo 36 della Costituzione garantisce a tutti i lavoratori subordinati. La parificazione alle scuole statali e la possibilità di computare i punteggi ottenuti nelle scuole private al fine dell'inserimento nelle graduatorie sono ulteriore elemento che accresce il fenomeno e allo stesso tempo giustifica un intervento legislativo.

Il pieno rispetto dell'autonomia delle scuole private e della libertà di insegnamento, ribadite in tempi recenti anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, non può implicare certo un sistema di maggior favore alle scuole non statali e comunque una elusione dei diritti di coloro che nelle scuole private lavorano.

In definitiva altro non si fa che stabilire, una volta per tutte, quale debba essere, nelle scuole parificate, la « retribuzione sufficiente minima » del personale docente e non docente.

Per il primo l'articolo 1 adotta il parametro dell'insegnante incaricato o supplente non di ruolo delle scuole statali di ordine e grado corrispondenti.

Per il secondo, a norma dell'articolo 2, in mancanza di impiego non di ruolo e di rilevanza dell'ordine e del grado della scuola, la parificazione avviene con il personale statale di ruolo al grado iniziale della carriera.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il trattamento retributivo base del personale docente delle scuole private di ogni ordine e grado, che abbiano ottenuto la parificazione alle scuole statali, non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per gli insegnanti non di ruolo delle scuole statali di ordine e grado corrispondenti.

## Art. 2.

Il trattamento retributivo base del personale non docente delle scuole di cui all'articolo precedente non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per il corrispondente personale di ruolo delle scuole statali al grado iniziale della carriera.